

LEALTÀ FISCALE E POTERE DISCIPLINARE

Il professionista evasore va cancellato dall'Albo

La Cassazione conferma: è responsabile anche se è il cliente a chiedere di non emettere la fattura. Il potere disciplinare dell'Ordine è insindacabile: la Suprema Corte non entra nel merito dell'adequatezza della sanzione.



di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

Severa e definitiva la sanzione applicata ad un avvocato reo di aver percepito compensi senza emettere la relativa fattura: il professionista ha evaso il dovere di "lealtà fiscale". La circostanza che sia stato il cliente a chiedere al legale di non effettuare la fatturazione sulle somme dovute non consentiva a quest'ultimo di sottrarsi a tale obbligo. Così ha sancito la Cassazione con la sen-

tenza 13791 del 1 agosto 2012. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'avvocato avverso la decisione del Consiglio nazionale forense che, pur riducendo la sanzione inflitta dall'Ordine degli Avvocati (dalla radiazione alla cancellazione dall'Albo) aveva tuttavia ritenuto il professionista responsabile.

I FATTI

Nel corso di un rapporto professionale, l'iscritto si era fatto rilasciare, numerosi fogli firmati in

bianco, privi di scritturazione e intestazione e aveva riscosso, per contanti o in assegni, ingenti somme di danaro con cadenza settimanale a titolo di onorari professionali. Il tutto senza rilasciare le corrispondenti fatture, ma limitandosi a produrre numerosi progetti di parcella e un numero di fatture di importo complessivo, considerevolmente lontano da quello congruo in relazione all'attività effettivamente svolta. Il Consiglio forense aveva inoltre valutato come irrilevante la circostanza che la richiesta di non emettere il documento contabile venisse dal clien-

te: per l'organo disciplinare non costituiva una circostanza attenuante della sua responsabilità la circostanza che con la lettera di conferimento dell'incarico professionale il cliente avesse chiesto al professionista di non effettuare la fatturazione sulle somme dovute: al professionista non è consentito sottrarsi a tale obbligo previsto per legge e, anzi, la sua posizione si aggravava, avuto riguardo alla intenzione, espressa, di porre in essere una evasione fiscale continuata.

IL POTERE DISCIPLINARE

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno anche chiarito i limiti del giudizio loro attribuito (vedi anche articolo dal titolo *"Spetta all'Ordine concretizzare la condotta illecita"* pubblicato nella rubrica Lex Veterinaria del numero di di-

cembre 2012) e hanno evidenziato la legittimità della sanzione dell'Ordine. La Cassazione ha infatti ribadito che è riservato agli organi disciplinari il potere di applicare la sanzione in misura adeguata alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'Ordine professionale: il potere di applicare la sanzione appartiene agli organi disciplinari e quindi la determinazione della sanzione inflitta al ricorrente dal Consiglio nazionale forense non risulta censurabile in sede di giudizio di legittimità (vedi Cass. Civ., SS.UU., sentenza 26 maggio 2011, n. 11564).

La Suprema Corte ha quindi rilevato che è inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali dell'organo disciplinare giudicante in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata per il principio secondo cui *"il potere di applicare*

la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'Ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incoltato non è censurabile in sede di giudizio di legittimità".

ENTITÀ DELLA SANZIONE

Ha quindi precisato che l'individuazione della sanzione applicata è stata correttamente motivata dell'organo disciplinare giudicante che ha sottolineato *"la gravità del comportamento tenuto dall'incoltato, avuto riguardo anche alla intenzione, manifestata dal legale con l'accettazione della lettera di incarico, di porre in essere una continuata evasione fiscale, come risulta anche dalla richiesta del cliente, contenuta nella predetta lettera, di non effettuare la fatturazione sulle somme spettanti al legale: richiesta che, come correttamente avvertito dal Consiglio nazionale forense, non poteva costituire una circostanza attenuante della responsabilità dell'avvocato"*. E tale condanna non solo pone in evidenza la circostanza che l'illecito posto in essere discredita la figura dell'avvocato quale professionista tenuto al rispetto del rapporto di fiducia con il cliente (salvaguardato se, all'atto della consegna del denaro, viene rilasciata una dichiarazione scritta per quietanzare il pagamento ricevuto), ma soprattutto sottolinea la gravità dell'omissione fiscale per non aver fatturato i compensi incassati. ●

SANZIONE ACCESSORIA

Dopo quattro violazioni interviene l'Agenzia delle Entrate

La mancata fatturazione dei compensi incassati è un'omissione punita anche dalle disposizioni fiscali introdotte con la *"manovra di ferragosto"* del 2011. Rispondono al fine di contrastare i fenomeni di evasione, infatti, le sanzioni introdotte in generale per tutti i professionisti iscritti ad Albi ovvero a Ordini professionali in ordine alla violazione di norme tributarie (articolo 12, comma 2-sexies, Dlgs 471/1997, modificato dall'articolo 2, comma 5, del Dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011). Le direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate, *ope legis*, possono intervenire in modo diretto e immediato nei confronti del professionista che, nel corso di un quinquennio, abbia commesso quattro violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi in giorni diversi, disponendo nei suoi confronti la sanzione accessoria della sospensione dall'Ordine di appartenenza.